



COMUNE DI MADRUZZO

Provincia di Trento

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DI DATA 24/04/2026

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 18 DI DATA 15.10.2025 AD OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI ACCESSO ALLA FERRATA PISETTA PER DISTACCO DI UNA PLACCA ROCCIOSA DAL MONTE GARZOLET.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 18 di data 15.10.2025, la quale istituiva temporaneamente il divieto di accesso alla ferrata Pisetta a causa del distacco di una placca rocciosa dal monte Garzolet;

Evidenziato che in data 16.04.2026 sono stati eseguiti da personale esperto, ed ultimati, i lavori di messa in sicurezza mediante il disgiungimento della parte rocciosa pericolante, come riportato nella relazione sullo stato dei luoghi, a firma del Dott. Geol. Silvio Alberti, datata 17.04.2026 (prot. n. 3481) nella quale si attesta che, visto il disgiungimento svolto sulla nicchia di distacco, siano state non solo ripristinate, ma migliorate le condizioni preevento;

Ritenuto pertanto, venute meno le condizioni di pericolo imminente, di poter revocare la precedente ordinanza e di rendere nuovamente fruibile l'accesso alla ferrata Pisetta;

Richiamata la Legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane), ed in particolare le disposizioni inerenti la fruizione dei percorsi escursionistici, le quali sanciscono formalmente il principio della "**fruizione consapevole e auto-responsabile**".

Ai sensi della predetta normativa, l'ambiente montano è caratterizzato da rischi oggettivi e ineliminabili; pertanto, il comportamento colposo o imprudente dell'escursionista (es. errata valutazione delle proprie capacità, uso di attrezzatura inadeguata, inosservanza delle condizioni meteo) costituisce "caso fortuito" ai fini della responsabilità civile (con applicazione dell'art. 1227 c.c.), stabilendo che la frequentazione delle vie ferrate avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente;

Richiamati:

- Gli articoli 6, comma 4; e 7, comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- Il Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 61;

- Il Piano Esecutivo di Gestione 2026–2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27 gennaio 2026;

Ritenuto opportuno revocare la precedente ordinanza di cui in oggetto;

DISPONE

1. **Di revocare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 18 di data 15.10.2025.
2. **La riapertura all'accesso** della "Ferrata Pisetta" situata sul monte Garzolet.
3. **Di rammentare** a tutti i fruitori che l'avvicinamento e la successiva percorrenza della via ferrata, ai sensi della L. 131/2025, avvengono a proprio rischio e pericolo. Gli escursionisti sono tenuti ad affrontarli con la massima prudenza, procedendo sotto la propria esclusiva responsabilità e adottando tutte le misure di sicurezza individuali previste per le vie ferrate (casco, imbragatura, dissipatore omologato).
4. **Di precisare** che quest'Ente si ritiene sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile o penale che, per dato o fatto della presente ordinanza, potesse derivare a terzi, intendendosi che la stessa è emanata senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Avvertenze

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 02.07.2010, n.104.

Disposizioni finali

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Telematico Comunale e trasmessa a:

- Stazione Carabinieri di Madruzzo – Lasino
- Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Calavino
- Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Lasino
- Comune di Vallelaghi
- Corpo Forestale
- Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo S.p.A.



Il Sindaco
Alessio Anselmo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa